



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/208/SR14/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2017/625 IN MATERIA DI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI
SUGLI ANIMALI E SULLE MERCI CHE ENTRANO NELL'UNIONE E ISTITUZIONE
DEI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, IN
ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELL'ARTICOLO 12, COMMA 3,
LETT. H) ED I) DELLA LEGGE 4 OTTOBRE N. 2019, N. 117**

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117

Punto 14) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'Intesa all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo, riportate nel documento allegato.

Roma, 3 dicembre 2020

Art.	Testo	Proposta emendativa
2 Comma 10	<p><i>Per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il Sistema Informativo del Ministero della salute.</i></p>	<p><i>Art. 2 comma 10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite "le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e" le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</i></p>
3.4	<p><i>Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625 per le quali con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.</i></p>	<p>E' stata condivisa la modifica dell'articolo 3, comma 4, come segue:</p> <p><i>"Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.</i></p>